



Città metropolitana
di Venezia

ALLEGATO B

PROGETTO RELATIVO

AL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA

PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2018

SALVO RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO

predisposto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016

Venezia, 8 novembre 2016

Il progettista
Stefania Fabris

1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

Premessa

Con convenzione rep. n. 29546/2012 è stato affidata a Unicredit Spa la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Venezia, divenuta Città metropolitana il 31 agosto 2015, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Considerata la scadenza della predetta convenzione di tesoreria, con deliberazione n. 22 in data 28 settembre 2016, il Consiglio metropolitano ha approvato il nuovo [schema di contratto](#) ed ha stabilito di affidare il servizio, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, salvo rinnovo di ulteriore due anni.

Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria degli enti locali trova la propria disciplina al titolo V del D.Lgs n. 267/2000; esso consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Tali operazioni debbono essere svolte nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Il servizio, che deve essere regolato in base ad una convenzione (o meglio, ad uno [schema di contratto](#)) deliberata dall'organo consiliare dell'ente, può essere affidato, per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'affidamento va effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

Il tesoriere risponde per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. E' inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

Il servizio di tesoreria rappresenta dunque un servizio obbligatorio per legge per ogni ente locale da svolgersi secondo criteri di efficacia ed efficienza.

In tale contesto è intervenuto il decreto legge n. 1/2012 che ha sospeso, fino al 31 dicembre 2017, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, obbligando gli enti pubblici a depositare le proprie giacenze di cassa in Banca d'Italia sui conti correnti speciali (infruttiferi) aperti presso la Tesoreria dello Stato.

Tale riforma ha privato le banche, affidatarie del servizio, della possibilità di gestire la liquidità accumulata dagli enti locali; tant'è che le gare per l'affidamento del servizio di tesoreria, espletate

recentemente in Veneto, senza la previsione di un corrispettivo a favore del Tesoriere, sono andate deserte per mancanza d'interesse.

Alla luce del mutato contesto normativo e delle recenti indicazioni formulate dal mercato, si è pertanto reso necessario introdurre nel nuovo [contratto di tesoreria](#) un corrispettivo, d'importo non superiore a 10.000,00 euro annui.

Tale previsione, unitamente, alla nuova definizione di concessione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. vv) e zz), del decreto legislativo n. 50/2016, hanno altresì indotto a ritenere che, diversamente dal passato, il contratto di tesoreria debba essere qualificato come appalto di servizio e non più come concessione di servizi. La remunerazione del servizio verrà infatti effettuata dall'ente committente e non dal mercato; non vi sarà per il Tesoriere un rilevante rischio operativo, ne sarà chiamato a formulare un piano per l'equilibrio finanziario come prevede, in caso di concessione, il nuovo codice sui contratti pubblici.

Con la citata deliberazione n. 22/2016 il Consiglio metropolitano, oltre ad aver approvato lo [schema di contratto](#), ha determinato i seguenti indirizzi per la scelta del soggetto cui affidare il servizio per il biennio 2017-2018, salvo rinnovo per un ulteriore biennio:

- i. deve avere un'ideale struttura informatizzata per la gestione del servizio;
- ii. deve essere posta particolare attenzione allo spread applicato sull'eventuale anticipazione di tesoreria e sulla liquidità;
- iii. deve essere prevista la possibilità di effettuare pagamenti on line da parte dell'utenza, nonché la possibilità di invio automatico, a mezzo posta elettronica, di comunicazioni ai beneficiari, in sede di emissione di mandato di pagamento a loro favore;
- iv. deve essere presa in considerazione l'erogazione di prestiti e/o mutui a tasso agevolato, al fine di favorire l'imprenditoria (in particolare, giovanile e femminile) che opera od intende operare sul territorio della Città metropolitana, con progetti e/o iniziative di particolare valenza innovativa, così da arginare la crisi occupazionale e del mercato del lavoro;
- v. deve essere valutata la disponibilità a sponsorizzare le iniziative dell'Ente, tese a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dallo stesso e lo sviluppo di programmi in campo sociale, educativo e culturale".

I dati di bilancio della Città metropolitana di Venezia

Al fine di fornire una rappresentazione del contesto in cui si troverà ad operare il nuovo tesoriere, si riportano di seguito i principali dati di bilancio dell'Ente:

Principali dati dell'ente (riferiti all'esercizio 2015)

n. provvisori di entrata	3.153
flussi finanziari entrate totali	€ 113.892.446,45
flussi finanziari entrate proprie (primi tre titoli di entrata)	€ 98.969.558,59

flussi finanziari uscite totali	€ 128.561.467,27
anticipazione massima concedibile esercizio 2016	€ 26.518.404,12
utilizzo medio anticipazione tesoreria 2015	0
massimo utilizzo anticipazione 2015	0
numero dipendenti dell'ente (dato al 30/9/2016, comprensivo degli addetti alle funzioni non fondamentali)	428

Altri dati

anno	n. mandati	n. reversali	€ totale mandati	€ totale reversali
2013	8.710	6.799	158.278.882,78	162.414.822,81
2014	7.559	5.380	128.944.197,26	135.064.162,59
2015	6.934	7.591	128.561.467,27	113.892.446,45
tot.	23.203	19.770	415.784.547,31	411.371.431,85

Importo complessivo prelevamento da conti correnti postali (anno 2015)	euro 626.264,07
Saldo Banca d'Italia al 31/12/2015	euro 51.685.325,98
attuale tesoriere	Unicredit Spa
software house	Maggioli Spa
Modalità trasmissione ordinativi	Modalità informatiche fatta salva per l'Ente la possibilità di produrre documenti cartacei in casi di urgenza e qualora le procedure dell'ordinativo informatico fossero, per qualsiasi ragione, non disponibili
Certificato del rendiconto al bilancio 2015	Accessibile dal presente link
Delibera di approvazione del conto consuntivo 2015	Accessibile dal portale istituzionale
Delibera di rettifica	Accessibile dal portale istituzionale
Inventario fabbricati/terreni e stato patrimoniale attivo	Accessibile dal presente link
Ultimo bilancio di previsione approvato	Accessibile dal portale istituzionale

Delibera di approvazione del bilancio di previsione	Accessibile dal portale istituzionale
Dichiarazione di rispetto del patto di stabilità	Accessibile dal presente link
Dettaglio dei mutui in ammortamento con il debito residuo	Accessibile dal presente link
Elenco delle società partecipate con percentuale di partecipazione	Accessibile dal portale istituzionale

Modalità di scelta del contraente

Così come stabilito dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 22/2016, l'affidamento del servizio dovrà essere aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, verso un corrispettivo d'importo non superiore a 10.000 euro annui.

Date la specificità del servizio, l'appalto verrà aggiudicato, ai sensi all'art. 95, co. 2, del codice, al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Come previsto dal D.Lgs n. 267/2000 l'appalto potrà essere affidato esclusivamente ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/1993, in possesso dei requisiti di stabiliti con la determinazione a contrattare.

2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

In ragione dello specifico contenuto del servizio e della modalità di esecuzione del medesimo non si rilevano costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

3. QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

A) SOMME A BASE DI GARA	IMPORTO
Oneri per il servizio	€ 20.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 0,00
Totale	€ 20.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22%	€ 4.400,00
Incentivo 2% (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€ 400,00
Totale	€ 4.800,00
TOTALE A) + B)	€ 24.800,00

4. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di tesoreria come descritto dettagliatamente all'art. 3 dello [schema di contratto](#) approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 22/2016.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le specifiche e le condizioni contenute nel predetto [schema di contratto](#), in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente, e, più in generale, alla contabilità degli enti locali, alle disposizioni organizzative interne della Città metropolitana ed alle istruzioni tecniche ed informatiche dalla stessa emanate ed emanande.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

In considerazione delle probabili modifiche, nei prossimi anni, del mercato finanziario, con particolare riferimento alle possibili migliori condizioni sulla gestione della liquidità, la durata dell'appalto è fissata in anni due e precisamente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Ai sensi delle previsioni di cui all'art. 210, co. 1, del Tuel e dell'art. 50, co. 2, del regolamento di contabilità dell'Ente, qualora ricorrano le condizioni di legge, previa motivazione della convenienza e del pubblico interesse, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la Città metropolitana potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto, per un ulteriore biennio, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020,.

Sulla base delle previsioni dello [schema di contratto](#) approvato dal Consiglio metropolitano in data 28 settembre 2016, il tesoriere resterà comunque obbligato a continuare il servizio anche dopo la scadenza del contratto e fino a quando la Città metropolitana non avrà provveduto, con formale provvedimento, al nuovo affidamento. In tale eventualità verrà data applicazione all'opzione di proroga prevista dall'art. 106, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo a carico della Città metropolitana.

Art. 3 – CORRISPETTIVO E LIMITE DI SPESA

L'importo complessivo relativo all'affidamento del servizio oggetto del presente appalto è stimato in euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa ove dovuta).

Il corrispettivo corrisponde al compenso annuo forfettario, pari ad euro 10.000,00, dovuto dall'Ente al tesoriere per la gestione del servizio, moltiplicato per la durata del contratto.

Non essendo rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), non sussistono costi della sicurezza.

Nell'eventualità di un rinnovo del contratto per gli anni 2019-2020, da disporre conformemente alle previsioni di legge, verrà garantito all'aggiudicatario, per l'ulteriore biennio, il corrispettivo risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4.1 Fatturazione

La banca affidataria dovrà trasmettere una nota di addebito o, in caso di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una fattura, entro 30 giorni dalla presentazione alla Città metropolitana, nei termini di legge, del conto del tesoriere di cui all'art. 226 del D.Lgs n. 267/2000.

Ogni fattura dovrà indicare:

- a) il C.I.G. assegnato al presente appalto;
- b) il riferimento al contratto sottoscritto;
- c) l'indicazione del pertinente impegno di spesa.

Come previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, e dal decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, a partire dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico. Al fine di poter procedere al pagamento di cui trattasi, l'affidatario dovrà trasmettere le proprie fatture esclusivamente in formato elettronico, indirizzandole al dipartimento economico finanziario della Città metropolitana di Venezia **codice univoco 3NABEG**.

4.2 Pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà eseguito della Città metropolitana, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la verifica di conformità della prestazione e previa verifica degli adempimenti previsti dalle leggi per poter procedere al pagamento.

In caso di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, si opererà la scissione dei pagamenti, corrispondendo all'affidatario solamente l'imponibile, mentre l'IVA verrà trattenuta e versata all'Erario dal servizio finanziario dell'ente.

Art. 5 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'affidante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall'accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, specificando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 6 - ADEGUAMENTI DEI PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni convenute per l'intera durata dell'appalto.

Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni afferenti il servizio dovranno essere eseguite secondo le modalità e i tempi indicati nello schema di contratto di tesoreria.

Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto, nell'esecuzione del servizio, a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale.

8.1 Tutela infortunistica e sociale

L'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.

8.2 Codice di comportamento e divieto di pantouflage (anticorruzione)

L'affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Provincia di Venezia, oggi Città metropolitana di Venezia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013.

Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell'ente all'URL <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> e copia del medesimo verrà consegnato all'affidatario prima dell'inizio del servizio.

L'affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012.

Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 10 – CONTROLLI

In qualunque momento la Città metropolitana di Venezia si riserva di sottoporre il servizio svolto agli accertamenti di qualità e conformità del rispetto degli obblighi contrattualmente assunti che riterrà più opportuni.

Tali accertamenti verranno svolti da personale dipendente della Città metropolitana o appositamente incaricato: in ogni caso l'affidatario dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell'esecuzione dei propri compiti.

Di ogni verifica verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da entrambe le parti.

Qualora gli accertamenti documentino la non regolare esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito, l'affidatario sarà tenuto a pagare le spese sostenute per le verifiche effettuate dalla Città metropolitana, oltre alle sanzioni previste al successivo art.11.

In base a quanto stabilito dallo schema di contratto, la Città metropolitana e l'organo di revisione economico finanziaria hanno altresì diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dall'art. 223 del d.lgs. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il tesoriere dovrà all'uopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le documenti contabili relativi alla gestione della tesoreria.

Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del testo unico degli enti locali potranno accedere ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si potrà procedere per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell'Ente appositamente autorizzato.

Art. 11 - PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO E DANNI

11.1 Penali

L'aggiudicatario sarà tenuto a pagare le penali prescritte dall'art. 20 dello schema di contratto di tesoreria per i ritardi o i mancati ripristini nello svolgimento delle prestazioni ivi indicate.

11.2 Risoluzione del contratto e risarcimento danni

La risoluzione del contratto avrà luogo nei casi disciplinati dall'art. 27 nello schema di contratto, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti per cause imputabili all'affidatario.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabile unico del procedimento è il dirigente del dipartimento economico finanziario dott. Matteo Todesco.

Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito verificare la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni offerte e più in generale per assolvere i compiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, è il medesimo dirigente sotto la cui diretta sorveglianza viene posto il servizio di tesoreria e a cui compete impartire le istruzioni per il miglior svolgimento dello stesso a norma delle previsioni del regolamento di contabilità.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è competente il Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma di arbitrato.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio, deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'affidatario, in particolare, si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso, in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'affidatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.

L'affidatario:

- i. dovrà dichiarare di essere consapevole che i dati che tratterà, potranno essere soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- ii. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, e ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali;
- iii. è obbligato ad allertare immediatamente la Città metropolitana di Venezia in caso di situazioni anomale o di emergenze;

iv. dovrà altresì comunicare alla Città metropolitana di il nominativo del responsabile del trattamento dei dati inerenti il presente appalto e dei propri dipendenti e/o collaboratori che saranno incaricati del trattamento dei dati finalizzato all'espletamento del servizio in oggetto.

Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 15 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si fa riferimento alla normativa generale e speciale riguardante la materia ed ai regolamenti della Città metropolitana di Venezia in vigore, in quanto applicabili.